



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

Regolamento

AREA NATURALE PROTETTA MONTI DELLA CALVANA

RUP Comune di Vaiano (Capofila): Arch. Daniele Crescioli
RUP Comune di Prato: Arch. Pamela Bracciotti
RUP Comune di Cantagallo: Arch. Renzo Giuntini
RUP Comune di Calenzano: Arch. Gianna Paoletti
RUP Comune di Barberino di Mugello: Arch. Alessandro Bertaccini

Elaborazione documento

COMUNE DI VAIANO - Area 1 - Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Cinzia Bartolozzi

Luglio 2015

P02 - NORME DI REGOLAMENTO



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Riferimenti ed efficacia.....	4
Art. 2 – Elaborati costitutivi.....	5
Art. 3 – Elementi identitari.....	5
Art. 4 – Obiettivi.....	5
PARTE SECONDA – ZONIZZAZIONE SPECIALE.....	6
Art. 5 – Zonizzazione.....	6
Art. 6 – Zone A (Aree di tutela): Prescrizioni.....	6
Sottozona A1 – Zone sommitali.....	7
Sottozona A2 – Aree di elevato valore botanico.....	8
Sottozona A3 – Ambiti fluviali di particolare valore naturalistico definiti come le fasce comprese entro venti metri dall'alveo.....	8
Art. 7 - Zone B (Aree di sviluppo comprendenti siti di particolare interesse nell'ambito del paesaggio antropico con pregevoli sistemazioni agricole ambientali): Prescrizioni. .9	9
Art. 8 – Zona C (Area a vocazione tartufigena Alta Valle della Nosa): Prescrizioni.....	9
PARTE TERZA – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI.....	10
Art. 9 – Disciplina sul recupero degli edifici esistenti e sulle loro pertinenze.....	10
Art. 10 – Tutela dei “Manufatti di interesse archeologico nell’ambito del paesaggio antropico”.....	12
Art. 11 – Disciplina delle trasformazioni rurali da parte dell'imprenditore agricolo.....	12
Art. 12 – Disciplina delle trasformazioni rurali da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo.....	13
Art. 13 – Ricostruzione dei manufatti allo stato di rudere.....	15
Art. 14 – Costruzione di strutture per chirotteri ed altri trogloditi.....	16
Art. 15 – Tracciati veicolari e pedonali.....	16
Art. 16 – Recinzione di terreni.....	17
Art. 17 – Sistemazioni di versanti.....	17
Art. 18 – Pozze di abbeverata e Cisterne per l'accumulo di acqua.....	18
Art. 19 – Opere e manufatti privi di rilevanza edilizia.....	18
PARTE QUARTA - TUTELA DELLE RISORSE NATURALI.....	18
Art. 20 – Tutela della fauna e dei rifugi dei chirotteri.....	18
Art. 21 – Tutela della flora.....	20
Art. 22 – Tutela delle piante monumentali e degli alberi da frutto di antiche varietà.....	21
Art. 23 – Attività selvicolturali e interventi sulla vegetazione.....	22
Art. 24 – Tutela e raccolta dei prodotti del sottobosco.....	22
Art. 25 – Tutela risorse idriche e delle Emergenze geoambientali (grotte, doline, geositi)	23
Art. 26 – Cave, miniere e discariche.....	23
PARTE QUINTA – INFRASTRUTTURE/ENERGIE RINNOVABILI.....	23
Art. 27 – Realizzazione di elettrodotti.....	23
Art. 28 – Realizzazione di ponti radio e ripetitori.....	24



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

Art. 29 – Realizzazione di impianti di energie rinnovabili.....	24
PARTE SESTA – ATTIVITA' DI FRUIZIONE.....	24
Art. 30 – Accessibilità a Motore, a Cavallo e in Mountain Bike.....	24
Art. 31 – Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici centri visite.....	25
Art. 32 – Attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione dell'ANPIL Calvana.....	26
Art. 33 – Campeggio, soggiorni didattico educativi e accensione fuochi.....	26
Art. 34 – Aree Attrezzate per la didattica.....	27
Art. 35 – Attività ed interventi di carattere informativo.....	27
PARTE SETTIMA - GESTIONE DELL'ANPIL CALVANA.....	27
Art. 36 – Forma di Gestione dell'Anpil Calvana.....	27
Art. 37– Logo dell'ANPIL.....	27
Art. 38 – Valutazione di Incidenza.....	27
Art. 39 – Vigilanza.....	28
Art. 40 – Sanzioni amministrative.....	28
PARTE OTTAVA - DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Art. 41 – Aggiornamento degli elenchi e degli elaborati conoscitivi.....	28
Art. 42 – Aggiornamento del perimetro dell'ANPIL.....	28



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – RIFERIMENTI ED EFFICACIA

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (d'ora in poi NTA) si attuano all'interno delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale "Monti della Calvana" (d'ora in poi denominate in maniera unitaria "ANPIL Calvana"), ricadenti nella Provincia di Prato (ANPIL cod. APPO03) e nella Città Metropolitana di Firenze (ANPIL cod. APFI08), come istituite rispettivamente con delibera n. 52 del 29/10/2003 del Consiglio Comunale di Cantagallo, con delibera n. 5 del 06/04/2004 del Consiglio Comunale di Vaiano, con delibera n. 93 del 15/04/2004 del Consiglio Comunale di Prato, con delibera n. 24 del 28/06/2012 del Consiglio Comunale di Barberino del Mugello, con delibera n. 54 del 17/10/2003 del Consiglio Comunale di Calenzano. Detta ANPIL Calvana è perimetrata negli elaborati grafici del presente regolamento, è interamente ricadente nei Comuni di Cantagallo, Vaiano, Prato, Calenzano, Barberino di Mugello e comprende parzialmente il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) – codice Natura 2000 IT5150001 "La Calvana" individuato dalla Regione Toscana in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 21/01/2004, e il Sito di Importanza Regionale (SIR) n. 40.

2. La presente normativa è redatta in forma unitaria da tutte le Amministrazioni coinvolte. Le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento, nonché la riduzione dell'attuale perimetro dell'area, dovranno essere approvate congiuntamente da tutti gli enti coinvolti.

3. Le norme sono adeguate per ciò che attiene agli aspetti della tutela della biodiversità, ai contenuti ed alle previsioni dei Piani di Gestione del SIR "La Calvana", redatti ai sensi dell'art. 77 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 e della D.G.R. Toscana 644/2004, approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Prato n. 83 del 12 dicembre 2007 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 111 del 18/07/2011.

4. Ai sensi dell'art. 113 co. 4 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30, le presenti NTA disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio dell'ANPIL Calvana anche in riferimento ai principi stabiliti dai Piani Territoriali di Coordinamento della Provincia di Prato e di Firenze, approvati rispettivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 04/02/2009 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 111 del 18/07/2011, d'ora in poi detti PTC, dai Piani Pluriennali di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Prato e di Firenze, approvati rispettivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 27/06/2007 e con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 22/3/10, d'ora in poi detti PPSES, e dagli indirizzi previsti dal Programma Regionale per le Aree Protette.

5. La redazione delle presenti NTA avviene in forma coordinata ed unitaria per i Comuni di Prato, Cantagallo e Vaiano sull'area pratese e Calenzano, Barberino di Mugello sull'area fiorentina e fa salve le discipline vigenti sugli edifici esistenti e sulle loro pertinenze, disciplinate dai rispettivi strumenti urbanistici comunali.

6. Le presenti NTA prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute in strumenti urbanistici o in regolamenti comunali. Le presenti NTA prevalgono altresì sulle individuazioni cartografiche riportate nelle tavole grafiche del presente regolamento.

7. Gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle previsioni delle presenti NTA i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

8. Le presenti NTA non escludono l'applicazione della vincolistica sovraordinata e/o la richiesta di autorizzazione in relazione alla stessa e a specifiche norme di settore.

ART. 2 – ELABORATI COSTITUTIVI

1. Il presente Regolamento si compone dei seguenti elaborati:

Quadro conoscitivo

- QC 01 – Relazione di Quadro Conoscitivo
- QC02 – Emergenze naturalistiche
- QC03 – Emergenze storico-culturali, paesaggistiche
- QC04 – Uso del suolo
- QC05 – Elenchi e schedature

Progetto

- P01 – Relazione Generale
- P02 – Norme di Regolamento
- P03 – Zonizzazione
- P04 – Fruizione

ART. 3 – ELEMENTI IDENTITARI

1. Si definiscono valori identitari dell'ANPIL Calvana l'insieme dei valori naturalistici ed antropici individuati nel Quadro Conoscitivo del Regolamento alle Tavole QC02 e QC03, agli elaborati QC01 e Qc05, in particolare gli edifici ed i manufatti antropici, le emergenze naturalistiche, geologiche, la flora e la fauna, gli habitat di interesse conservazionistico, gli alberi monumentali, le sistemazioni agrarie e le regimazioni idrauliche del territorio.

2. I valori definiti nel comma 1 del presente articolo, in relazione alle loro specificità naturali o antropiche, rappresentano il patrimonio territoriale di cui all'art. 3 della Legge Regionale 65/2014.

ART. 4 – OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento specifica e precisa le attività e le opere compatibili con la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, al fine di concorrere alla tutela dell'insieme dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3 delle presenti NTA.

2. Gli obiettivi dell'ANPIL Calvana, che considerano le Disciplina del PPSES, dei Piani di Gestione e dei PTC della Provincia di Prato e della Città Metropolitana di Firenze, sono i seguenti:

- a. salvaguardare l'integrità dei valori identitari dell'ANPIL Calvana definiti al precedente art. 3, in particolare tutelare, riqualificare e conservare l'ambiente naturale in tutte le sue componenti, le emergenze storico-architettoniche, culturali e paesaggistiche, le formazioni vegetali, gli habitat delle praterie sommitali, le emergenze floristiche e i popolamenti faunistici, oltre agli elementi di interesse geomorfologico, in particolare le cavità ipogee;
- b. mantenere e migliorare gli equilibri ecologici, gli assetti ambientali e la difesa del suolo, mantenere un'elevata diversità di ambienti naturali e specie vegetali, al fine di garantire il mantenimento di habitat idonei alla fauna selvatica;



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

- c. disciplinare e sviluppare gli utilizzi ritenuti compatibili con la salvaguardia dei valori identitari di cui all'art. 3 con funzione di presidio per il territorio, esercitando la funzione di controllo;
- d. riconoscere e promuovere l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzare l'ambiente ed il paesaggio rurale perseguendo il contenimento di suolo agricolo per finalità diverse dall'agricoltura professionale o amatoriale.
- e. recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale.

PARTE SECONDA – ZONIZZAZIONE SPECIALE

ART. 5 – ZONIZZAZIONE

1. Il territorio dell'ANPIL Calvana è articolato in diverse tipologie di aree, individuate nella Tavola di Regolamento P03, e come di seguito descritte:

- Zone "A" – Aree di tutela

Sottozone:

A1 – Zone sommitali

A2 – Aree di elevato valore botanico

A3 – Ambiti fluviali di particolare valore naturalistico definiti come le fasce comprese entro venti metri dall'alveo

- Zone "B" – Aree di sviluppo comprendenti siti di particolare interesse nell'ambito del paesaggio antropico con pregevoli sistemazioni agricole ambientali

- Zona "C" – Area a vocazione tartufigena

2. Nelle zone "A, B, C" sopra individuate sono consentiti tutti gli interventi previsti nelle presenti NTA, salvo laddove espressamente vietati.

3. Nelle "aree a rischio archeologico", nonché nelle "aree a vincolo archeologico", come individuate nella tavola QC03 "Emergenze storico-culturali, paesaggistiche" del presente regolamento, in relazione agli interventi da effettuare, va verificata la necessità di ottenimento di Nulla Osta da parte della competente Soprintendenza.

ART. 6 – ZONE A (AREE DI TUTELA): PRESCRIZIONI

1. Le zone A comprendono aree per le quali è vietato ogni genere di utilizzo e di intervento che ne deteriori o ne comprometta l'integrità o ne alteri la valenza.

2. Compatibilmente con la salvaguardia dei valori identitari di cui all'art. 3 delle presenti NTA sono consentite le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nonché gli interventi previsti all'interno dei Piani di Gestione della Calvana della Provincia di Prato e della della Città Metropolitana di Firenze.

3. Oltre alle attività di cui al comma 2, sono consentite unicamente le attività, gli utilizzi e gli interventi strettamente necessari per la manutenzione, la tutela e la fruizione compatibile dei valori che costituiscono tale ambito, come di seguito illustrato per ciascuna Sottozona (Sottozona A1, A2, A3).

4. E' vietata l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL Calvana, fatte salve le reintroduzioni a fini conservazionistici,



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

le quali dovranno essere opportunamente valutate e monitorate con lo strumento della Valutazione di Incidenza ai sensi della LR 30/2015.

5. E' fatto espressamente divieto di installare impianti solari, eolici, o di qualsiasi altra natura a terra.

6. Nell'ambito delle Zone A si definiscono le seguenti Sottozone con le relative prescrizioni:

SOTTOZONA A1 – ZONE SOMMITALI

Per tutte le praterie ossia tutte le aree che non sono considerate bosco ai sensi dell'art. 3 della LR 39/2000, ricadenti in questa Sottozona, vale quanto di seguito:

Interventi vietati

- rimboschimento, salvo casi di tutela dei versanti da dissesti di ordine idrogeologico, debitamente autorizzati dagli enti competenti e privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica;
- esecuzione di interventi di gestione dei pascoli che prevedano la rottura del cotico erboso e la semina di miscugli foraggeri non autoctoni. Generalmente è preferibile effettuare operazioni di infittimento del cotico erboso tramite l'utilizzo di seme reperito in loco tramite lo sfalcio di praterie adiacenti;
- pascolamento dei bovini nel periodo da dicembre a marzo;
- taglio o estirpazione del ginepro comune (*Juniperus communis*), salvo sia autorizzato nell'ambito di altri interventi. Nel caso di densi arbusteti a ginepro ne è consentito il diradamento per migliorare il pascolo;
- abbattimento di individui isolati a portamento arboreo di biancospino (*Crataegus monogyna*), salvo individui morti o deperienti.
- utilizzo di agrofarmaci di sintesi e concimi industriali, nell'ambito delle attività agro-zootecniche, ad eccezione di quelli ammessi in agricoltura biologica, in riferimento al Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28/06/2007;

Interventi liberamente effettuabili

- pascolamento di specie animali leggere, quali ovini e caprini;
- interventi di recupero dei pascoli, quali lo sfalcio ed il decespugliamento di aree invase da arbusti, salvo che questi non costituiscano superficie boscata ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 39/2000. In tal caso si applicano l'art. 42 della LR 39/2000 e l'art. 79 del DPGR 48/R/2003. Si deve comunque prevedere il mantenimento di piccoli nuclei di arbusti, preferibilmente biancospino e ginepro, così da costituire un pascolo cespugliato. Detti interventi di recupero dei pascoli sono consentiti anche tramite impiego di mezzi meccanici qualora le condizioni lo consentano, soprattutto in riferimento alla tutela del cotico erboso delle praterie che in nessun caso dovrà subire danni. Le condizioni ideali per effettuare tali interventi sono: terreno asciutto e scarsa pendenza del terreno, soprattutto nel periodo di riposo vegetativo invernale ed estivo delle piante.
- concimazione effettuata con letame ben maturo o concimi organici ammessi in agricoltura biologica, in riferimento al Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e alle modalità di etichettatura dei prodotti biologici, privilegiando l'utilizzo di quelli ottenuti in situ.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

SOTTOZONA A2 – AREE DI ELEVATO VALORE BOTANICO

Interventi vietati

- a. faggi di Savignano: è vietato tagliare il faggio, salvo individui morti o per motivi fitosanitari, di pubblica incolumità o di stabilità dei versanti, appositamente autorizzati dall'ente competente di cui alla LR 39/2000; dovrà essere posta particolare attenzione a non danneggiare tali specie, compresa la rinnovazione, con le operazioni connesse al taglio e all'esbosco;
- b. carpinete (*Carpinus betulus*) di cui alla Tavola QC02 del Regolamento: è vietato il taglio di ceduzione salvo interventi per motivi fitosanitari o di stabilità dei versanti appositamente autorizzati dall'ente competente di cui alla LR 39/2000. Dovrà essere evitato qualsiasi tipo di lavoro (anche esbosco) nei mesi di febbraio, marzo e aprile. I residui di lavorazione dovranno preferibilmente essere allontanati dalle suddette carpinete o, in alternativa, dovrà evitarsi di lasciare ramaglia a terra in modo andante, raggruppandola in cumuli o andane non più alte di ml.1.

SOTTOZONA A3 – AMBITI FLUVIALI DI PARTICOLARE VALORE NATURALISTICO DEFINITI COME LE FASCE COMPRESE ENTRO VENTI METRI DALL'ALVEO

Prescrizioni

Si prescrive il mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo e delle rive, salvo casi localizzati e necessari per motivi di sicurezza. Dovranno essere tagliate tutte le piante morte, deperienti, pericolanti o gravemente danneggiate, facendo attenzione a non danneggiare il soprassuolo che rimane in piedi. In ogni caso si dovrà porre particolare attenzione a non creare radure e aperture nella copertura delle chiome che dovrà rimanere il più possibile uniforme. Tale taglio selettivo dal basso e di intensità moderata, colpendo al massimo fino al 30% delle piante in piedi, dovrà essere effettuato disponendo a distanza di sicurezza dall'alveo di massima piena il materiale tagliato. Si pone obbligo di effettuare tale taglio, a prevenzione di pericolosi accumuli di legname entro gli ambiti ripariali, ogni qualvolta si intervenga, anche con opere accessorie e funzionali a tagli boschivi da eseguire altrove, nella corrispondente particella catastale. Negli interventi lungo corsi d'acqua finalizzati alla manutenzione idraulica, dovranno essere adottati tagli selettivi il più possibile aderenti alle norme suddette, su una fascia di 50 m. per lato. In relazione ai detti interventi si fa obbligo di acquisire eventuale Nulla Osta Provinciale laddove previsto.

Si richiama inoltre al rispetto dell'art. 14 della LR 7/2005 "*Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne*", nonché alle Linee guida per la salvaguardia dell'ittiofauna nell'esecuzione dei lavori in alveo di cui all'Allegato 4 del Piano Provinciale per la Pesca nelle Acque interne 2009-2014 della Città Metropolitana di Firenze, laddove previsto.

Interventi vietati

- realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde eccetto quelli strettamente necessari per motivi di sicurezza o quelli di riconosciuto interesse pubblico all'interno degli atti di pianificazione e/o programmazione pubblici, comunque nel rispetto delle seguenti modalità di realizzazione:

- preferibilmente senza l'ausilio di mezzi meccanici pesanti;
- minimizzando eventuali danni al soprassuolo, alla rinnovazione ed al suolo ed in presenza di suolo non saturo d'acqua;
- preferibilmente nei soli mesi di agosto e da novembre a febbraio;



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

- senza utilizzi impropri od occupazione con macchine, materiali o attrezzature delle aree limitrofe e senza versamenti di lubrificante.
- immissione di ittiofauna nei corsi idrici con presenza di anfibi di interesse comunitario e introduzione di specie alloctone, animali e vegetali.

ART. 7 - ZONE B (AREE DI SVILUPPO COMPRENDENTI SITI DI PARTICOLARE INTERESSE NELL'AMBITO DEL PAESAGGIO ANTROPICO CON PREGEVOLI SISTEMAZIONI AGRICOLO AMBIENTALI): PRESCRIZIONI

1. Le zone B comprendono aree destinate alle attività selvicolturali ed agro-silvo-pastorali, nonché siti che richiedono forme di intervento mirate alla conservazione, alla manutenzione, alla tutela del paesaggio, oltre che al miglioramento ed alla riduzione dei processi di degrado attivi.
2. Sono consentite le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nonché la residenza. Sono ammesse inoltre le attività, gli utilizzi e gli interventi necessari per il miglioramento ambientale, per lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali, per contrastare i processi di degrado attivi, per la fruizione compatibile.
3. E' fatto divieto di effettuare rimboschimenti (anche arboricoltura da legno) di colture pure di estensione superiore ad 1 ha accorpato, ovvero di colture miste (vale a dire con la specie principale in percentuale inferiore al 70%) di estensione superiore a 3 ha accorpate, escludendo comunque l'impiego di specie invasive (es. Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, pini esotici), fatti salvi i casi di tutela dei versanti da dissesti di ordine idrogeologico, debitamente autorizzati dagli enti competenti.
4. Nella Zona B individuata nella Tavola di Regolamento QC03 "Emergenze storico-culturali, paesaggistiche" con la denominazione "Poggio Castiglioni/Bucaccia" è consentita l'installazione di opere artistiche previa Valutazione di Incidenza ai sensi della LR 30/2015.
5. E' liberamente consentito eseguire la manutenzione dei siti con taglio da vegetazioni infestanti, consolidare i piani e le giaciture con eventuale introduzione di particolari metodiche di prevenzione, utilizzando presidi ecologicamente compatibili.
6. E' ammessa la collocazione di apposita cartellonistica illustrativa tesa a valorizzare il luogo, anche accompagnata da opere a carattere didattico connesse con la fruizione dell'area.
7. Ai sensi dell'art 42 comma 1bis lettera b) della LR 39/2000 e s.m.i. sono ammessi e da incentivare i recuperi di paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, ancorché coinvolti in processi di forestazione e rinaturalizzazione, naturale o artificiale. Il recupero di tali aree corrisponde all'obiettivo di ripristinare i mosaici ambientali complessi.
8. In tali zone sono altresì consentite le attività selvicolturali per le quali si applicano le previsioni ed i disposti della Legge Forestale 39/00, del Regolamento forestale approvato con DGPR 48/R/2003. Nel caso di boschi a dominanza di *Robinia pseudoacacia*, gli enti competenti sulla Legge Forestale 39/00 emanano prescrizioni, anche tramite il divieto di taglio, per limitare l'espansione della specie in un raggio di 100 metri dalla loro presenza.

ART. 8 – ZONA C (AREA A VOCAZIONE TARTUFIGENA ALTA VALLE DELLA NOSA): PRESCRIZIONI

1. La Zona C comprende un'area boscata a vocazione tartufigena detta "Alta valle della Nosa", definita ambiente tartufigeno prioritario per la produzione di tartufo nero pregiato



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

(*Tuber melanosporum* Vitt.), tartufo scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.) e tartufo uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin).

Al fine di salvaguardare la produzione delle tartufaie naturali presenti e promuovere processi di regolamentazione della raccolta ai sensi della LR 50/1995 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni", nonché allo scopo di accrescere le produttività e valorizzare adeguatamente il prodotto raccolto si applicano le seguenti norme di tutela:

1. è vietata la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
2. è vietato, nelle aree a raccolta riservata (così come individuate da apposita segnaletica) ed in una fascia di 10 ml. ad esse circostante, il taglio di ceduzione dei popolamenti a prevalenza di quercia caducifolia, carpino nero, carpino bianco o nocciolo;
3. è vietato il taglio degli esemplari adulti delle specie di cui al punto 2 presenti all'interno degli arbusteti o isolati nelle aree agricole, se non per motivi di pubblica sicurezza, di salvaguardia fitopatologica o idrogeologica;
4. è vietata, nelle aree a raccolta riservata (così come individuate da apposita segnaletica) ed in una fascia di 10 ml. ad esse circostante, l'apertura di nuova viabilità e qualsiasi intervento che comporti movimentazione di terreno, con le uniche eccezioni della manutenzione della viabilità esistente, della regimazione idraulica, della salvaguardia idrogeologica, della costruzione di piccoli manufatti funzionali all'attività tartuficola o agro-silvo-pastorale;
5. gli eventuali interventi di ricostituzione dei pascoli calvanini dovranno avvenire rispettando le siepi, i filari arborati e gli alberi isolati esistenti ed appartenenti alle specie di cui al punto 2 ed evitando lavorazioni del suolo per profondità superiori ai 25-30 cm;
6. gli eventuali rimboschimenti di chiarie o rinfoltimenti di boschi radi potranno avvenire solo utilizzando piantine di specie autoctone simbiotiche del tartufo nero, con l'eccezione del genere *Pinus* che non potrà essere in nessun modo impiegato;
7. è consentito qualsiasi intervento finalizzato a migliorare le condizioni fisiologiche, sanitarie e strutturali dei popolamenti forestali, quali diradamenti, avviamenti all'alto fusto, eliminazione di focolai fitopatologici.

PARTE TERZA – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI

ART. 9 – DISCIPLINA SUL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI E SULLE LORO PERTINENZE

1. Le attività edilizie dovranno essere finalizzate alla conservazione, al recupero, alla manutenzione ed alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, dell'agricoltura e del territorio.
2. Le destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente all'interno dell'ANPIL Calvana dovranno sempre rispettare le previsioni urbanistico-edilizie del Comune territorialmente competente. Saranno da privilegiare gli usi legati ad attività ricettive, di piccola ristorazione, all'ospitalità, alle attività di informazione e didattica, alle attività legate all'agricoltura, al tempo libero.
3. E' sempre ammesso il recupero e/o la manutenzione delle strutture edilizie esistenti. In relazione al recupero dell'edilizia è fatto obbligo di mantenere gli originari caratteri tipologici e morfologici.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

4. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente vengono disciplinati dai Piani Operativi/Regolamenti Urbanistici dei singoli Comuni competenti, i quali, in relazione alle destinazioni d'uso ammissibili sono tenuti a considerare sia le caratteristiche dell'edificio che quelle del contesto paesaggistico in cui si inseriscono.
5. Per gli interventi sugli "Edifici/borghi di pregio o di interesse storico documentale", così come individuati alla tavola QC03 del presente Regolamento, vale quanto prescritto al comma precedente. Detti interventi dovranno essere posti in essere impiegando coperture in coppi ed embrici tradizionali in cotto, utilizzando la muratura faccia vista ovvero intonaci a calce di coloriture pastellate e tradizionali, evitando la realizzazione di elementi architettonici non consoni alla natura rurale dei manufatti.
6. Negli edifici e nelle aree ricomprese nell'ambito di Piani di Recupero già approvati sono sempre consentiti gli interventi ammessi nel presente Regolamento.
7. E' consentita la realizzazione delle opere necessarie per gli approvvigionamenti dei fabbricati esistenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) e per gli interventi realizzati per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali dell'ANPIL Calvana con le seguenti modalità:
 - a. interrare dette opere, ancorché già esistenti, lungo i tracciati e le sedi viarie nel tratto di collegamento agli edifici, ovvero prevedere pali a supporto in materiali lignei impregnati con prodotti privi di colorazione;
 - b. incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo non visibile o, se prescritti esterni, in base a specifiche norme tecniche, ben mimetizzate.
8. E' ammessa la demolizione e la successiva ricostruzione di quegli annessi legittimamente autorizzati ma che per tipologia, materiali, localizzazione contrastino con le caratteristiche paesaggistiche ambientali del territorio rurale. Potranno essere ricostruiti con materiali tradizionali.
9. Sono ammessi interventi di trasformazione delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, come previsti dai rispettivi strumenti urbanistici comunali, purché realizzati con materiali coerenti con i caratteri tipologici e i materiali propri dei residui di pertinenza degli edifici rurali, ovvero in legno, purché non comportino alterazioni della struttura morfologica dei terreni (art. 77 della LR 65/2014).
10. Nelle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi e sono privi di rilevanza urbanistico edilizia gli interventi di cui all'art. 137 della LR 65/2014.
11. In relazione alle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo consistenti in *"interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricolo in assenza di programma aziendale"* e in *"interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricolo mediante programma aziendale"* si rimanda a quanto indicato rispettivamente dagli articoli 71 e 72 della LR 65/2014 e dallo specifico regolamento.
12. Non sono soggetti al previo parere della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, gli interventi edilizi previsti nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, purché non contengano previsioni che comportino la perdita di destinazioni d'uso agricole verso altre destinazioni d'uso.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

ART. 10 – TUTELA DEI “MANUFATTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO NELL’AMBITO DEL PAESAGGIO ANTROPICO”

1. E' fatto divieto di danneggiare in qualunque modo, asportare, imbrattare i “Manufatti di interesse nell'ambito del paesaggio antropico”, come individuati nella tavola QC03 del presente Regolamento. In caso di intervento essi dovranno essere trattati con i criteri conservativi propri del restauro.

ART. 11 – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI RURALI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

1. Su tutto il territorio dell'ANPIL Calvana è ammessa la realizzazione dei seguenti manufatti:

a) *“MANUFATTI TEMPORANEI E ULTERIORI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE”* (di cui all'art. 70 della LR 65/2014, come disciplinati dal relativo regolamento).

Il “*Manufatto Temporaneo*” è un edificio funzionale ad assolvere esigenze aziendali a carattere stagionale o comunque temporanee, finalizzate alla produzione di beni o al ricovero di beni strumentali dell'azienda o animali in allevamento. La sua installazione è soggetta a comunicazione e non può avere durata superiore ai 2 anni (art. 70, co. 1, LR 65/2014). Dovrà essere realizzato con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorato a terra senza opere murarie. In detta tipologia si ricomprendono anche le serre aventi le stesse caratteristiche.

La comunicazione per l'installazione del manufatto di cui al punto sopra dovrà indicare:

- i) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione;
- ii) l'impegno a realizzare il manufatto con materiali leggeri;
- iii) l'impegno scritto alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
- iv) Relazione Descrittiva a firma di un tecnico abilitato contenente le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti in proporzione alle esigenze colturali produttive o di ricovero temporanee, l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione, con rilievo del contesto di intervento, specificando le opere da eseguire, oltreché la documentazione fotografica completa, dalla quale si possano valutare le relazioni tra il manufatto da installare ed il paesaggio.

Per manufatti temporanei molto semplici, quali tunnels in films leggeri di plastica relativamente bassi, disposti su terreni agricoli o in orti senza preventivi lavori edilizi, e con telaio semplicemente infisso nel terreno, o ancorato con semplici picchetti, la relazione di cui sopra non è necessaria.

b) Sono ammesse le “*Installazioni di serre ed altri manufatti*” aventi caratteristiche del “Manufatto Temporaneo”, ma installate per un periodo superiore a due anni, alle condizioni di cui all'art. 70, co. 3, della LR 65/2014 e suo regolamento attuativo, in assenza di programma aziendale.

c) Sono ammesse le “*Installazioni di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di*



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

trasformazione permanenti di suolo”, alle condizioni di cui all'art. 70, comma 3, della LR 65/2014 e suo regolamento attuativo, in assenza di programma aziendale.

2. In linea generale i materiali dei “*MANUFATTI TEMPORANEI E ULTERIORI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE*” di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere idonei e coerenti con gli usi tradizionali ed il rispetto del paesaggio prevedendo:

- strutture portanti e tamponamenti: legno/terracuda/paglia;
- pavimento: terra battuta, legno, pietra o cotto;
- porte ed infissi: legno con elementi trasparenti in vetro;
- copertura: coppo ed embrice in cotto, materiali vegetali, pietra locale.

Nel caso di serre temporanee e di serre a copertura stagionale, queste dovranno essere semplicemente appoggiate a terra o al massimo ancorate al suolo con semplice infissione dei montanti o dei picchetti di ancoraggio, inoltre, i materiali consentiti per la loro realizzazione dovranno essere film plastici traslucidi e reti ombreggianti per la copertura.

Eventuali deroghe ai materiali e alle tecniche costruttive sopraindicati sono consentite nei casi in cui la Commissione Edilizia Comunale ritenga che le modifiche siano compatibili con l'assetto del fondo ed i caratteri del paesaggio. Per i Comuni sprovvisti di Commissione edilizia, laddove opportunamente disposto, si rimanda alla Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 153 della LR 65/2014.

3. Su tutto il territorio dell'ANPIL Calvana sono inoltre ammessi gli “*INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE MEDIANTE PROGRAMMA AZIENDALE*” (di cui all'art. 73 della LR 65/2014). Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti è ammessa la costruzione di “*Nuovi annessi agricoli*”, con i requisiti e la disciplina di cui all'art. 73, comma 4, della LR 65/2014, ovvero tramite approvazione di Programma aziendale e impegno a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiore ai dettami del PTC vigente sull'area o, in mancanza, di quanto previsto dal regolamento di attuazione della LR 65/2014. Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo le tipologie e i materiali tradizionali della zona, preferibilmente in legno, terra cruda e/o paglia intonacata in colori pastelli tradizionali. In relazione alla localizzazione dei nuovi annessi dovranno essere privilegiate le posizioni, all'interno dei terreni dell'azienda agricola, che favoriscano l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti.

4. E' ammessa la realizzazione di NUOVI ANNESSI AGRICOLI MINIMI strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale. La realizzazione di detti annessi, non soggetta a presentazione di programma aziendale, è consentita nei casi previsti dal regolamento di attuazione della LR 65/2004 di cui all'art. 84 della stessa legge.

5. E' vietata espressamente la costruzione di “*Nuovi edifici ad uso abitativo*” di cui all'art. 73, comma 2, della LR 65/2014.

ART. 12 – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI RURALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO

1. La realizzazione dei “*Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici*” di cui all'art. 78 della LR 65/2014, è ammessa su tutto il territorio dell'ANPIL Calvana. Si tratta di annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale, delle



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

piccole produzioni agricole e del ricovero di animali domestici (da cortile ovvero di cavalli, asini, ecc.).

2. La realizzazione del manufatto non dovrà comportare modificazioni sostanziali della morfologia dei luoghi e non potrà essere provvisto di attrezzature che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. Tali annessi e manufatti dovranno essere realizzati con materiali idonei e coerenti con gli usi tradizionali ed il rispetto del paesaggio, in particolare dovranno avere strutture portanti e tamponamenti in legno, terracuda, paglia pressata intonacata a calce con coloriture pastello, copertura in coppo ed embrice in cotto, in pietra locale o in altri materiali vegetali, da porre sopra la guaina. Il fondo della struttura dovrà essere realizzato in materiale idoneo per l'uso dell'annesso. Eventuali deroghe ai materiali e alle tecniche costruttive sopraindicate sono consentite nei casi in cui la Commissione Edilizia Comunale ritenga che le modifiche siano compatibili con l'assetto del fondo ed i caratteri del paesaggio. Per i Comuni sprovvisti di Commissione edilizia, laddove opportunamente disposto, si rimanda alla Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 153 della LR 65/2014.

3. L'installazione di tali manufatti potrà essere richiesta dal proprietario del fondo, dal conduttore, dall'affittuario, dall'usufruttuario, o da titolare di altro diritto, per finalità di attività agricola o di allevamento amatoriale.

4. Su ciascun fondo è ammessa la costruzione dei seguenti manufatti:

a) Manufatto destinato al ricovero attrezzi/mezzi d'uso

Il manufatto potrà essere realizzato secondo le tipologie seguenti:

- struttura con copertura a capanna: l'altezza massima in gronda sarà di m. 2.40, inclinazione delle falde massima 30%, salvo diverse necessità legate all'uso;
- struttura con copertura ad unica falda inclinata: l'altezza massima in gronda del fronte minore sarà di m. 2.40, quella del fronte maggiore di 3,00 m.
- struttura con copertura piana: l'altezza massima sarà di m. 2,40;

Le dimensioni massime dei manufatti, in termini di Superficie Lorda di Pavimento (SUL), devono essere stabilite in relazione alla superficie del fondo agricolo-boschivo.

- Superficie del fondo compresa tra 0 mq e 2000 mq fino a 8 mq di SUL;
- Superficie del fondo compresa tra 2000 mq e 3000 mq fino a 12 mq di SUL;
- Superficie del fondo compresa tra 3000 mq e 6000 mq fino a 16 mq di SUL;
- Superficie del fondo maggiore di 6000 mq fino a mq 24 di SUL.

Gli annessi possono essere dotati di porticato di superficie coperta non superiore al 50% della superficie fissata per l'annesso.

b) Manufatto per allevamento di cavalli o animali assimilabili

Nel caso di allevamento di cavalli, le dimensioni dei manufatti (box per i cavalli e spazi di supporto quali selleria o deposito) sono le seguenti:

- Superficie del fondo compresa tra 0 mq e 6000 mq fino a 20 mq di SUL;
- Superficie del fondo maggiore di 6000 mq fino a mq 54 di SUL;

L'altezza in gronda dei box per i cavalli non potrà essere superiore a m. 3,00.

I box per i cavalli potranno essere realizzati anche come ricoveri singoli.

c) Manufatto per allevamenti di animali da cortile



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

Nel caso di piccoli allevamenti di pollame/conigli, maiali, tacchini e altri piccoli animali da cortile è ammessa la possibilità di realizzare ricoveri adatti alle singole specie allevate (pollai, stalletti, conigliere).

- SUL max 24 mq., indipendentemente dalla Superficie del fondo;
- tettoia max 50% della SUL;
- struttura con copertura a capanna: l'altezza massima in gronda sarà di m. 2.40, inclinazione delle falde massima 30%, salvo diverse necessità legate all'uso;
- struttura con copertura ad unica falda inclinata: l'altezza massima in gronda del fronte minore sarà di m. 2.40, quella del fronte maggiore di 3,00 m.
- struttura con copertura piana: l'altezza massima sarà di m. 2,40;

Per i ricoveri di animali da cortile, nell'ambito della SUL max indicata, potranno essere realizzate più strutture per tipologia di animale, secondo le necessità della specie.

Sono liberamente installabili arnie per api e attrezzature similari, in quanto caratterizzate da facile amovibilità e reversibilità, come previsto dall'art. 137 della LR 65/2014.

d) Strutture lignee per lo stoccaggio di materiali

E' ammessa la realizzazione di strutture a telaio realizzate in materiali naturali, con coperture anche impermeabili, purché rimovibili.

5. Fermo restando le dimensioni massime sopra indicate, è ammessa deroga da autorizzarsi a seguito di presentazione di Relazione Tecnica Agronomico/Forestale, la quale illustri le esigenze produttive e le relative necessità.
6. Sono sempre ammessi gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria in un determinato sito, autorizzati dall'ente competente, con le condizioni di cui agli artt. 34 co. 6Bis e 6quater della LR 12 gennaio 1994, n. 3, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e con gli atti abilitativi di cui agli artt. 135, co. 2, lett. h) e 136 co. 1, lett. f) della LR 65/2014.
7. Sono sempre ammessi i tunnels in films leggeri di plastica relativamente bassi, disposti su terreni agricoli o in orti senza preventivi lavori edilizi, e con telaio semplicemente infisso nel terreno, o ancorato con semplici picchetti (art. 137, co. 1, lett. E, punto 7), della LR 65/2014).

ART. 13 – RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI ALLO STATO DI RUDERE

1. Su tutto il territorio dell'ANPIL Calvana è ammessa la ricostruzione dei manufatti in stato di rudere.
2. E' consentita la ricostruzione di edifici di remota origine totalmente o parzialmente distrutti a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco, ovvero da documentazione grafica e/o fotografica significativa sia per il riferimento dimensionale che per la precisa collocazione dell'edificio. La ricostruzione avverrà attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti. Tale documentazione consisterà nel reperimento di materiali iconografici storici e nell'analisi delle parti residuali che possano suggerire la morfologia di quelle mancanti.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

3. Nel caso in cui non si riescano a reperire immagini o simili, o se tali fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, si dovrà produrre una "Relazione Tipologica" che attesti il tipo di edificio di cui si trattava, le sue funzioni e quant'altro necessario a farne comprendere il passato utilizzo. La relazione dovrà obbligatoriamente contenere uno studio tipologico degli edifici limitrofi o simili, per forme e funzioni, tipici del contesto territoriale di riferimento, a quello in oggetto ed utilizzati allo stesso scopo. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.
4. Costituiranno inoltre elemento di valutazione per il recupero degli edifici e complessi diruti la presenza e la condizione dei collegamenti viari, l'effettiva possibilità di reperimento, utilizzo ed ubicazione delle reti di approvvigionamento idrico, elettrico, ecc., nonché l'effettiva possibilità di smaltimento dei reflui. Costituiranno inoltre elementi di valutazione la necessità di realizzare porzioni consistenti di nuova viabilità e parcheggi e il numero delle unità edilizie ottenute, al fine di salvaguardare le aree ove i progetti insistono.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale competente per il territorio richiedere l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo tramite approvazione di Piano di Recupero.

ART. 14 – COSTRUZIONE DI STRUTTURE PER CHIROTTERI ED ALTRI TROGLODITI

E' ammessa la costruzione e la manutenzione di piccoli edifici aventi specifiche funzioni conservative quali grotte artificiali per il rifugio dei chiroterri e altri animali trogloditi, di cui all'art. 20, co. 8 delle presenti Norme. Le costruzioni, da preferire in modalità seminterrata o addossate a parete rocciosa, avranno le seguenti caratteristiche: h max 3,5 m, SUL 3X2 m. Dovranno essere provviste di foro di 50 cm di $\varnothing$ a ca. 2,5-3 m di altezza, sul lato esposto verso S, e di una porta per ispezioni. Dovranno inoltre essere contornate da fitti alberi sempreverdi ai lati W, N e E, a protezione dei venti freddi e/o del sole.

ART. 15 – TRACCIATI VEICOLARI E PEDONALI

1. Le attività di manutenzione sulla viabilità ed i sentieri esistenti dovranno essere finalizzate a garantire la funzionalità di una rete escursionistica e di fruizione diversificata.
2. Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo, ecc.). Negli interventi di manutenzione è consigliabile l'uso di asfalti ecologici o brecciolini sbiancati da stendere sopra l'asfalto tradizionale.
3. L'apertura di nuove strade carrabili da parte delle Amministrazioni locali, che dovranno essere realizzate con fondi del tipo di cui al comma precedente, è assoggettata a Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 30/2015.
5. I percorsi pedonali e i sentieri esistenti devono essere mantenuti e recuperati nel rispetto delle caratteristiche tradizionali dell'area. In particolare si prescrive la conservazione ed il ripristino di elementi costruttivi originari.
6. E' liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria dei sentieri nel rispetto dei disposti della Legge Forestale 39/00 e del Regolamento forestale approvato con DGPR 48/R/2003.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

7. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, dovrà essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona.
8. E' ammessa la realizzazione di piste forestali e da esbosco, come da articolo 45 e seguenti del Regolamento Forestale (DPGR 48/R/2003).
9. E' sempre ammessa la manutenzione straordinaria di strade o piste utili all'esercizio dell'attività turistica rispettosa dell'ambiente (cicloturismo e ippoturismo), incluso il ricarico di inerti e la posa in opera di sciacqui trasversali.
10. Si fa divieto di strascico di tronchi o di testate di grossi rami (diametro > 5 cm) lungo le strade e piste di uso pubblico.
11. In caso di transito con mezzi cingolati su qualsivoglia tratto di strada asfaltata ad uso pubblico si fa obbligo di assumere opportune misure di protezione preventive.

ART. 16 – RECINZIONE DI TERRENI

1. La realizzazione di recinzioni per fini agricoli o di allevamento è sempre ammessa all'interno dell'ANPIL Calvana.
2. In linea generale le recinzioni non possono superare l'altezza di 2,50 metri lineari e devono essere realizzate con:
 - Pali in legno infissi a terra e filo elettrico;
 - Pali in legno infissi a terra e rete metallica a maglie larghe (minimo 10x10 cm) nei primi decimetri da terra, con il bordo inferiore ad almeno 5 cm di altezza dal piano di campagna per consentire il passaggio degli animali di piccola taglia, costituita da filo acciaio con rivestimento in lega di zinco protettiva. Nel caso di aree specifiche interessate da colture, per la difesa di orti, colture di pregio, animali domestici, e pozze per gli Anfibi, è ammessa la recinzione a filo del piano di campagna o sotto lo stesso.
 - Staccionate lignee;
 - Cancelli in legno e rete;
3. Le recinzioni di cui al punto 2 del presente articolo, realizzate senza opere murarie, oltretutto le recinzioni provvisorie per il contenimento di animali allevati, non hanno rilevanza edilizia e sono liberamente eseguibili.
4. Possono essere realizzate anche tipologie diverse di recinzioni per specifiche necessità:
 - Recinzioni in pali di metallo e rete;
 - Recinti elettrificati, antilupo, recinzioni per la tenuta di animali e simili, le cui superfici e tipologie costruttive siano comunque coerenti con quanto stabilito dal DPGR 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 4 febbraio 2005, n. 26 "Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione").
5. Si fa salva la disciplina di cui alla LR 3/94, in particolare per ciò che attiene l'art. 25 "Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata".

ART. 17 – SISTEMAZIONI DI VERSANTI

1. E' sempre ammesso il rifacimento o la nuova realizzazione di sistemazioni di versanti e terrazzamenti mediante muratura a secco, ciglione, sistemazioni ambientali con materiali



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

lignei, nonché la costruzione di muri in gabbioni al fine di favorire rettili e anfibi. Nel caso di posa in opera di muri con gabbionatura, questi potranno avere un'altezza fuori terra max di 1,5 m e la gabbionatura dovrà essere nascosta mediante obbligo di impianto di edera o di lunghe talee di Salici cespugliosi.

ART. 18 – POZZE DI ABBEVERATA E CISTERNE PER L'ACCUMULO DI ACQUA

1. Sono consentiti gli interventi di recupero delle pozze di abbeverata e delle raccolte d'acqua, per favorirne la colonizzazione da parte di anfibi e di altre specie animali e vegetali mediante l'approfondimento e/o l'impermeabilizzazione della pozza, il rinverdimento delle sponde artificiali, la recinzione del bacino di raccolta secondo le specifiche di cui all'art. 16, comma 2 delle presenti NTA, la realizzazione di derivazioni con abbeveratoio a valle, ovvero ulteriori opere da adattare ai casi specifici.

2. E' inoltre consentita la realizzazione di nuovi punti di abbeverata o di nuove raccolte d'acqua, anche impermeabilizzate, a fini irriguo, antincendio, zootecnico, così come di seguito descritto: i punti devono essere provvisti di un'area di raccolta dell'acqua recintata secondo le specifiche di cui all'art. 16, comma 2 delle presenti NTA, con sponde accessibili agli anfibi, eventualmente collegata tramite uno sfioro a un abbeveratoio posto a valle ed esterno al recinto. L'impermeabilizzazione dovrà eseguirsi preferibilmente mediante impiego di argilla. Nel caso di impermeabilizzazione con teli plastici è previsto l'obbligo di posa di una rete sintetica superficiale per consentire l'uscita degli anfibi.

3. Nei fondi agricoli è ammessa la realizzazione di recipienti per l'accumulo di acqua piovana, ovvero di cisterne interrato o a vista, anche in muratura, per il recupero ed il convogliamento delle acque piovane ad uso agricolo, anche amatoriale e/o zootecnico, nonché le opere di convoglio delle acque stesse. Dette strutture, qualora realizzate fuoriterza, dovranno avere finiture in materiali tradizionali.

ART. 19 – OPERE E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA

1. La presente disciplina riconosce tutti gli interventi di cui all'art. 137 della LR 65/2014, quali privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

2. Rientrano nell'attività edilizia libera i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, come da disposizioni dell'art. 137, co. 1, lett. d) della LR 65/2014.

PARTE QUARTA - TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

ART. 20 – TUTELA DELLA FAUNA E DEI RIFUGI DEI CHIROTTERI

1. Fatte salve le attività di caccia, come disciplinate dalle L. 157/92 e LR 3/94 e ss.mm.ii., è vietata la cattura, l'uccisione, il disturbo delle specie animali protette. Sono ammesse le attività compatibili con la disciplina di cui all'art. 48 co. 3, p.to c, della LR 30/2015, relativamente agli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, nonché le attività di cui all'art. 37 della LR 3/94 e art. 2 della L. 157/92.

2. La pesca è ammessa ai sensi della LR n.7/2005 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne" e relativo Regolamento di Attuazione.

3. È vietato in particolare il maltrattamento e l'uccisione delle specie animali tutelate ai sensi della LR 30/2015. Le dette specie animali presenti nell'ANPIL sono elencate nell'elaborato



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

QC05 del presente Regolamento. La mancata inclusione di una specie animale presente nell'ANPIL, e tutelata dalla LR 30/2015, all'interno di detto elenco non fa in alcun modo venire meno la tutela di legge. Per dette specie è altresì vietata la distruzione dei siti di riproduzione o riposo, la raccolta delle uova e dei nidi.

4. Eventuali autorizzazioni per la raccolta di specie animali tutelate ai sensi della LR 30/2015, a fini di studio o altro, dovranno essere rilasciate dalle province competenti. E' fatto divieto di immissione di salmonidi in tutti i corsi d'acqua all'interno dell'ANPIL Calvana.

5. E' vietato l'utilizzo e l'introduzione di specie animali alloctone.

6. Per le specie animali tutelate dalla LR 30/2015 si definiscono i seguenti limiti prestazionali:

specie obiettivo	localizzazione	prescrizioni
anfibi	Fiumi, torrenti, pozze e laghetti e fasce ripariali	- si vedano le prescrizioni di tutela per fiumi e torrenti con presenza di habitat e specie di ittiofauna ed anfibi di interesse comunitario di cui all'art. 6 delle presenti NTA (Zone A - Aree di tutela - Sottozona A3 "Ambiti fluviali di particolare valore naturalistico definiti come le fasce comprese entro venti metri dall'alveo"); - conservazione delle caratteristiche di diffusa connessione ecologica offerte dalle aree agricole di tipo tradizionale, nel sistema dei muri a secco, siepi, file di alberi, fontanili, abbeveratoi, fossetti, scoline, piccole pozze.
rettili	Ecosistemi delle aree agricole di tipo tradizionale	- conservazione delle caratteristiche di diffusa connessione ecologica offerte dalle aree agricole di tipo tradizionale, nel sistema dei muri a secco, siepi, file di alberi, fontanili, abbeveratoi, fossetti, scoline, piccole pozze.
pesci	Fiumi e torrenti di area appenninica e pedappenninica con elevata qualità delle acque	- si vedano le prescrizioni di tutela per fiumi e torrenti con presenza di habitat e specie di ittiofauna ed anfibi di interesse comunitario di cui all'art. 6 delle presenti NTA (Zone A - Aree di tutela - Sottozona A3 "Ambiti fluviali di particolare valore naturalistico definiti come le fasce comprese entro venti metri dall'alveo").
crostacei	Fiumi e torrenti di area appenninica e pedappenninica con elevata qualità delle acque	- si vedano le prescrizioni di tutela per fiumi e torrenti con presenza di habitat e specie di ittiofauna ed anfibi di interesse comunitario di cui all'art. 6 delle presenti NTA (Zone A - Aree di tutela - Sottozona A3 "Ambiti fluviali di particolare valore naturalistico definiti come le fasce comprese entro venti metri dall'alveo").



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

chiroterri	Rifugi in edifici, in cavità e negli alberi	- impedire l'accesso alle persone per evitare ogni disturbo, anche inconsapevole, agli animali; - mantenere la assoluta integrità della vegetazione intorno al rifugio. La vegetazione è utilizzata dai chiroterri per localizzare più facilmente il rifugio e per involarsi nella penombra del tramonto restando al riparo dai predatori; - mantenere, all'interno delle aree boscate, zone di bosco ad alto fusto. Sono necessarie delle zone di almeno 2 ettari, in cui la densità di alberi con cavità possa raggiungere almeno le 7-10 piante per ettaro (alberi vecchi, o secchi, o colpiti da fulmini o comunque che presentino ferite e irregolarità del tronco e dei rami). Tali zone dovranno essere distanziate l'una dall'altra al massimo di 1 chilometro (distanze ottimali intorno ai 500 m). In tali aree deve essere evitato ogni abbattimento di alberi morti o deperienti così come ogni rimozione di legname morto; - mantenere le radure all'interno di vaste aree boscate continue a favore della maggiore biodiversità di insetti; - mantenere la presenza di laghetti, stagni e pozze, in quanto i chiroterri sono molto legati all'acqua a causa della forte disidratazione cui sono soggetti, dovuta alla notevole perdita di liquidi dalle membrane alari durante il volo.
avifauna	Praterie di crinale	- mantenimento delle caratteristiche ecologiche di tali aree; - vedi prescrizioni di tutela di cui all'art. 6 delle presenti NTA (Zone A - Aree di tutela - Sottozona A1 "Pascoli e prati-pascoli sommatati").

7. Gli interventi sui rifugi dei chiroterri in edifici o cavità ipogee, individuati alla tavola QC02 del presente Regolamento, devono essere attuati nel rispetto delle indicazioni riportate al comma 6 del presente articolo. Si prescrive il divieto di taglio della vegetazione arborea/arbustiva in un raggio di 50 metri, salvo casi di tutela della pubblica incolumità o di dell'integrità dei manufatti. Gli interventi edilizi devono essere portati avanti con specifici accorgimenti di tutela e previa acquisizione di Nulla Osta Provinciale laddove previsto.

8. E' ammessa la costruzione di edifici di limitate dimensioni (al max di 3-5 m³ di volume utile) in pietra locale anche mista a legno, possibilmente semiinterrati, ad accesso limitato a personale addetto alla conservazione delle risorse naturali locali, e aventi specifiche funzioni conservative quali grotte artificiali per il rifugio dei Chiroterri.

ART. 21 – TUTELA DELLA FLORA

1. La raccolta delle specie vegetali tutelate è regolamentata ai sensi della LR 30/2015.

2. Eventuali autorizzazioni per la raccolta di specie vegetali tutelate a fini di studio o altro dovranno essere rilasciate dalle competenti province o città metropolitane.

3. E' vietato il rimboschimento di aree aperte, salvo casi di tutela dei versanti da dissesti di ordine idrogeologico, debitamente autorizzati dall'ente competente. Si fa obbligo, nei suddetti casi, di utilizzare specie tipiche della zona.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

4. Ogni opera od intervento deve garantire la conservazione almeno delle specie vegetali e degli habitat elencati nell'elaborato QC05 del presente regolamento.

5. Sono consentiti gli interventi di recupero dei pascoli, quali lo sfalcio ed il decespugliamento di aree invase da arbusti, nel rispetto della LR 39/00 e del DPGR 48/R/03 e ss.mm.ii.

ART. 22 – TUTELA DELLE PIANTE MONUMENTALI E DEGLI ALBERI DA FRUTTO DI ANTICHE VARIETÀ

1. Gli interventi sugli alberi monumentali e sugli alberi da frutto di antiche varietà, individuati alla tavola QC02 del presente Regolamento, devono essere attuati nel rispetto di quanto riportato a seguire, oltrechè della vincolistica specifica esistente sull'area.

Interventi vietati

- abbattimento delle piante vive, salvo in presenza di motivi fitosanitari, di stabilità, di pubblica incolumità, di arrecamento danni;
- nei pressi della pianta (ml. 1,50 dall'area di insidenza della chioma, o almeno ml. 2 dal tronco) sono vietati gli scavi, il rinterro, l'uso di fiamme libere, il passaggio con i mezzi, il parcheggio o il deposito di materiali, lo sversamento di liquidi;
- il danneggiamento del tronco;
- interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

Interventi liberamente effettuabili

- potatura di rimonda di rami danneggiati;
- potatura di rami che incombono su manufatti o su aree frequentate da persone, o che sbilancino pericolosamente la pianta;
 - potatura consigliata a seguito di problemi patologici già noti e seri per la specie in esame;
- potatura di contenimento o alleggerimento della chioma con superfici di taglio con diametro massimo di 5 cm;
- potatura a fini produttivi delle piante da frutto;
- sgamollo o potatura a "testa di gatto" o a "testa di moro" dei gelsi e degli aceri campestri in tal modo allevati;
- spalcatura delle conifere a raso del fusto;
- spollonatura polloni radicali o alla base del fusto;
- interventi fitosanitari non invasivi, come l'asportazione di nidi di processionaria.

Interventi da sottoporre ad autorizzazione del Comune competente.

- abbattimento di piante vive per motivi fitosanitari, di stabilità, di pubblica incolumità, di arrecamento danni;

La richiesta di autorizzazione di cui al presente comma deve essere corredata da apposita relazione a firma di un Dottore Agronomo/Dottore Forestale che evidenzi l'effettiva necessità dell'intervento e le eventuali misure prese per mitigare i possibili effetti negativi. Le potature dovranno comunque essere realizzate con la tecnica del taglio di ritorno, salvo particolari necessità.

Interventi da sottoporre a comunicazione al Comune competente



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

- abbattimento piante morte (da certificare da parte di professionista abilitato competente in materia).

Protezioni delle piante monumentali in caso di cantiere

Nel caso di scavi o livellamenti vicino alla pianta dovranno essere usati attrezzi manuali. Il fusto dovrà essere protetto dagli urti accidentali con materiali idonei. Particolare attenzione dovrà essere posta all'acqua di lavaggio delle betoniere che in nessun caso dovrà interessare l'area della pianta. Si dovrà evitare di riportare terra alla base della pianta che vada ad interrare il suo colletto originario, in caso sia inevitabile lo strato di terreno dovrà essere molto poroso (es. ghiaia) e l'apporto di aria alle radici dovrà essere garantito tramite la posa in opera di un tubo (dalla superficie al colletto della pianta). In caso non sia possibile evitare di ingombrare l'area vicina alla pianta, o vi si debba passare spesso con mezzi, si dovranno prendere opportune precauzioni per minimizzare i danni, ad esempio riportando intorno al tronco, nell'area interessata, uno strato di ghiaia coperto con piastre metalliche, lasciando libera l'area intorno al fusto. Nel caso sia inevitabile interrare dei tubi intorno all'area di insidenza della chioma si dovrà preferire l'utilizzo dei tubi "a spinta" o del tubo collettore. Nel caso sia inevitabile si potrà effettuare il taglio di radici fino a 3 cm. di diametro (taglio netto), per quelle più grandi i tubi dovranno essere sottopassati. Gli scavi intorno alle piante non dovranno restare aperti per più di 2 settimane. In caso di sospensione dei lavori le radici dovranno essere protette con stuoie in juta o simili, lo stesso dicasi²¹ in caso di pericolo di gelo.

ART. 23 – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI E INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE

1. Le attività agricole e selvicolturali devono essere svolte compatibilmente con la tutela dell'insieme dei valori identitari e delle risorse dell'ANPIL Calvana.
2. Tali attività devono concorrere al mantenimento delle sistemazioni agrarie tradizionali ed all'assetto del territorio oltreché al mantenimento di una elevata diversità di habitat.
3. Sono favorite le produzioni tipiche da agricoltura integrata e biologica.
4. Gli interventi selvicolturali sono assoggettati alla vigente normativa in materia (Legge Regionale forestale n. 39/00 e relativo Regolamento).
5. Ai sensi dell'art 42 comma 1bis lettera b) della LR 39/2000 e s.m.i. sono ammessi e da incentivare i recuperi di paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, ancorché coinvolti in processi di forestazione e rinaturalizzazione, naturale o artificiale.
6. Per il materiale vegetale a fini ornamentali (giardini, aiuole e simili) si dovrà preferire l'utilizzo di specie autoctone; è espressamente vietato l'utilizzo dell'ailanto (*Ailanthus altissima* Mill.) e della cascia (*Robinia pseudoacacia* L.). E' vietato l'utilizzo e l'introduzione di specie vegetali alloctone.
7. Si pone obbligo, negli interventi, di mettere in atto operazioni opportune di contenimento delle formazioni di Robinia e Ailanto.

ART. 24 – TUTELA E RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai soggetti autorizzati nei termini e con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 16 del 22 marzo 1999 e successive modifiche e integrazioni. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

della vegetazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, areati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.

2. La raccolta dei tartufi è consentita nei termini e con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 50 del 11 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.

3. La raccolta degli altri prodotti del sottobosco è soggetta alle disposizioni della LR 39/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 25 – TUTELA RISORSE IDRICHE E DELLE EMERGENZE GEOAMBIENTALI (GROTTE, DOLINE, GEOSITI)

1. I prelievi idrici dai corsi d'acqua superficiali possono essere autorizzati dall'amministrazione competente esclusivamente per utilizzi domestici ed agricoli/zootecnici, con concessione provinciale di derivazione, previa verifica dell'eventuale incidenza negativa sulla fauna.

2. E' sempre ammessa la realizzazione di nuovi pozzi, previo Nulla Osta Provinciale conseguente alla verifica dell'eventuale incidenza negativa sulla fauna.

3. In relazione alle grotte, alle doline, e ai geositi proposti, individuati nella tavola QC02 del presente Regolamento, si prescrive la conservazione della morfologia naturale e degli ecosistemi, oltre alla preventiva verifica degli effetti di eventuali alterazioni indotte da utilizzi od opere sulla conservazione della morfologia naturale degli ecosistemi.

ART. 26 – CAVE, MINIERE E DISCARICHE

1. E' fatto divieto di realizzare nuove cave, miniere o discariche e di riaprire quelle esistenti.

2. Le miniere che ospitano importanti colonie di chiroterteri sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 6 e seguenti delle presenti NTA. E' consentita la loro messa in sicurezza, preferibilmente tramite interventi di rinaturalizzazione.

PARTE QUINTA – INFRASTRUTTURE/ENERGIE RINNOVABILI

ART. 27 – REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTI

1. E' fatto divieto di realizzare nuovi elettrodotti ad eccezione degli interventi di razionalizzazione e di estensione delle linee esistenti qualora si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord o l'interramento dei cavi, dove sono presenti siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori (Del. G.R. n. 923 del 2006).

2. Negli interventi di razionalizzazione e di estensione delle linee di cui al comma precedente è fatto obbligo di interro, salvo impossibilità di porre in opera detta soluzione. Nel caso di realizzazione di elettrodotti aerei a servizio degli edifici esistenti o di progetto si fa obbligo di impiego di pali in legno protetti da impregnante non colorato.

3. Ogni intervento di adeguamento delle linee esistenti all'interno dell'ANPIL Calvana, in sede di Valutazione d'Incidenza, dovrà prevedere l'adozione delle misure di mitigazione previste nel Piano di Gestione del SIC.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

4. Si fa obbligo ai gestori delle reti di distribuzione elettrica, in occasione di lavori di straordinaria manutenzione dei propri impianti, di adeguarli alle linee guida ISPRA più aggiornate riguardanti la salvaguardia avifaunistica.

ART. 28 – REALIZZAZIONE DI PONTI RADIO E RIPETITORI

1. E' fatto divieto di realizzare nuovi ponti radio e ripetitori ad eccezione di quelli della protezione civile, del pronto soccorso, della polizia municipale, ecc. Sono ammessi unicamente gli interventi di razionalizzazione di quelli esistenti, nonché le realizzazioni previste nel Piano di Localizzazione di cui alla LR 40/2011.

ART. 29 – REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI

1. Esclusivamente per finalità di autoconsumo è ammessa la collocazione di pannelli fotovoltaici o pannelli solari termici esclusivamente sulle coperture dei nuovi edifici o manufatti a destinazione rurale collocati all'interno dell'ANPIL alle seguenti condizioni:

- i pannelli dovranno essere integrati o in aderenza alla copertura, componendo una figura geometrica conforme a quella della falda;
- sono esclusi impianti posti sulle facciate degli edifici;
- i serbatoi di accumulo dovranno essere collocati in locali esistenti, senza prevedere serbatoi di accumulo esterno sulla copertura.
- E' sempre ammessa la possibilità di occupare fino a 25 mq di superficie per finalità di autoconsumo.

2. Esclusivamente al di fuori delle Zone A, di cui alla Zonizzazione Speciale del Presente Regolamento (art. 6), e solo per servire il fabbisogno dell'edificio/degli edifici esistenti e/o di progetto che dovranno essere ad esso collegati, è ammesso il posizionamento a terra di impianti fotovoltaici con gli accorgimenti di cui a seguire:

- gli impianti dovranno essere dimensionati sull'autoconsumo, da stimare con apposita relazione tecnica;
- gli impianti non sono considerati ai fini dei rapporti di copertura, ancorché su sostegni alti fino a ml 2,40 e gli spazi sottostanti vengano utilizzati per il ricovero dei mezzi e/o materiali, senza tamponature laterali. La permanenza delle strutture di sostegno è vincolata a quella del periodo di attività dei pannelli.

3. Esclusivamente al di fuori delle Zone A, di cui alla Zonizzazione Speciale del Presente Regolamento (art. 6), sono ammessi gli impianti microeolici e geotermici.

4. Gli impianti microeolici e quelli per lo sfruttamento dell'energia solare (fotovoltaico) non sono soggetti a valutazione d'incidenza. Gli impianti geotermici a bassa entalpia sono esenti da valutazione d'incidenza esclusivamente qualora un geologo asseveri che non verranno assolutamente interferite cavità naturali ipogee.

PARTE SESTA – ATTIVITA' DI FRUIZIONE

ART. 30 – ACCESSIBILITÀ A MOTORE, A CAVALLO E IN MOUNTAIN BIKE

1. In linea con le finalità dell'ANPIL Calvana, l'accesso agli ambienti naturali deve avvenire compatibilmente con la salvaguardia dei Valori Identitari di cui all'art. 3 delle presenti NTA,



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

oltreché con la conservazione di tali ambienti e dell'insieme delle strutture e delle reti per la loro fruizione.

2. L'accesso libero con veicoli a motore è consentito unicamente all'interno delle "Strade carrabili a libera percorrenza", individuate nella Tavola di Regolamento P04, nei limiti di cui alla Legge Regionale n. 48 del 27 Giugno 1994 "Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore".

3. Al di fuori dei percorsi carrabili individuati dalla Tavola di Regolamento P04 è consentita la sola fruizione a piedi e con mezzi non motorizzati che in ogni caso deve avvenire in linea con l'indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In deroga al comma 2 del presente articolo, è consentito l'accesso con veicoli a motore sulla viabilità diversa da quella individuata a libero accesso nella Tavola di Regolamento P04 e sui terreni agricoli, esclusivamente per i soggetti di seguito elencati:

- a. residenti, proprietari o titolari di diritti reali;
- b. conduttori di attività agro-silvo-pastorali;
- c. conduttori di attività ricettive;
- d. concessionari di immobili e/o servizi;
- e. personale di Enti e Società impegnato in servizi d'istituto e di vigilanza;
- f. personale espressamente autorizzato ad effettuare studi, ricerche e guida, attività gestionali o manutentive.

5. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente comma 4 è consentito l'accesso su tutte le piste forestali per l'attuazione di interventi agro-silvo-pastorali autorizzati, o manutentivi in genere, o per l'esercizio delle attività di istituto e vigilanza.

6. E' ammessa la percorrenza con cavalli o simili (mulo, asino, ecc.), nonché in mountain bike su tutta l'ANPIL Calvana. Nelle Sottozone A1 - Zone sommitali, di cui all'art. 6 delle presenti NTA, salvo per lo svolgimento delle attività agro-zootecniche, la percorrenza è consentita solo all'interno dei tracciati segnalati.

ART. 31 – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, CULTURALI, SPORTIVI E TURISTICI CENTRI VISITE

1. Tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici devono essere svolte nel rispetto dei valori identitari e delle risorse di cui all'art. 3 del presente Regolamento e devono altresì essere svolte nel rispetto e senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione dell'ANPIL Calvana definiti all'art. 32 delle presenti NTA, ed agli elementi segnaletici e della cartellazione informativa dell'area di cui allo stesso articolo.

3. Le attività di fruizione organizzata curate da Enti ed Associazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici sono ammesse con le seguenti prescrizioni:

- a. che siano state oggetto di apposita comunicazione ai Comuni competenti per il territorio da inviarsi almeno 20 giorni prima dell'evento e che siano svolte nel rispetto delle NTA del presente Regolamento;
- b. che non interessino attività/iniziativa con mezzi a motore quali raduni, rally, gare di velocità, non consentite all'interno dell'ANPIL Calvana.



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

ART. 32 – ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELL'ANPIL CALVANA

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione dell'ANPIL Calvana è individuato alla Tavola di Regolamento P04 ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) Centro Visite
- b) Area per il tempo libero
- c) Sentieri CAI
- d) Altri sentieri
- e) Area attrezzata per la didattica e l'educazione ambientale
- f) Ricettività/Accoglienza/ristoro
- g) Punto laboratorio
- h) Punto informativo
- i) Strade carrabili a libera percorrenza

2. Ogni attività ed intervento che interessi gli elementi di detto sistema dovrà essere finalizzato a garantirne ed incrementarne la funzionalità compatibilmente con le esigenze della tutela dei valori identitari di cui all'art. 3 delle presenti NTA, in forma coordinata rispetto agli altri elementi del sistema.

3. Gli interventi di adeguamento di dette attrezzature dovranno garantire un miglioramento in termini gestionali e di coordinamento dei servizi, anche ai fini della diversificazione delle forme di fruizione compatibili.

4. In relazione alla presenza delle aree b), e), f), g) e h), di cui al comma 1 del presente articolo, è ammessa la possibilità di posizionare cartellonistiche didattico illustrative, attrezzare le aree limitrofe con arredi urbani, posizionare strutture temporanee.

5. E' consentito dotare i punti laboratorio di cui al punto g) del comma 1 del presente articolo di impianti per la produzione di energia per autoconsumo.

ART. 33 – CAMPEGGIO, SOGGIORNI DIDATTICO EDUCATIVI E ACCENSIONE FUOCHI

1. E' fatto divieto di allestire campeggi permanenti e stazionare anche una sola notte con camper o roulotte all'interno dell'ANPIL Calvana. E' consentito liberamente, senza autorizzazione, unicamente il campeggio itinerante per tappe, che preveda il pernottamento di una sola notte per tappa, purché realizzato con tende. E' fatto assoluto divieto di scarico di acque reflue o altri residui da camper.

2. In relazione ai "soggiorni didattico educativi", di cui alla LR 84/2009, il loro svolgimento deve essere appositamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale competente il territorio tramite richiesta inoltrata almeno 40 giorni prima dell'evento. Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata almeno 15 giorni prima dell'evento e deve garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell'ambiente in generale tutelati e la presenza dell'attività campeggistica e deve individuare le aree più adatte per lo svolgimento degli stessi.

3. E' vietata l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi i casi consentiti in relazione agli utilizzi forestali di cui alla L.R. 39/00. E' altresì vietato l'uso di razzi e la provocazione di esplosioni, ad eccezione dell'utilizzo di arma da fuoco



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Norme di Regolamento

nell'esercizio dell'attività venatoria. Le postazioni di accensioni fuochi sono rilasciate dall'ente competente secondo l'art. 64 del Regolamento forestale (DPGR 48/R del 2003 e s.m.i.).

ART. 34 – AREE ATTREZZATE PER LA DIDATTICA

1. Nelle aree attrezzate destinate allo svolgimento di attività didattica, rappresentate alla tav. P04, sono consentiti gli interventi necessari alla creazione ed installazione di attrezzature e strutture di supporto alla didattica quali aree di sosta attrezzate, corredate di elementi informativi, didattici e segnaletici in forma di "aule verdi".

ART. 35 – ATTIVITÀ ED INTERVENTI DI CARATTERE INFORMATIVO

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico deve essere realizzata come da specifiche tecniche definite dal DPGR 61/R del 14/12/2006, Regolamento di Attuazione della LR 16 del 20/03/1998 (Rete Escursionistica Toscana).

2. Sono ammesse tipologie di supporti ed elementi informativi segnaletici diversi da quelli di cui al comma 1, purché realizzati con supporti in materiali naturali.

3. Le Amministrazioni nell'ambito delle quali insiste il territorio dell'ANPIL Calvana elaborano in forma unitaria un "Manuale per la Comunicazione" in cui si prevedono le tipologie di cartelli, pannelli e bacheche ammesse, sia relativamente alla dimensione, sia all'aspetto grafico, tra loro coerenti e immediatamente riconoscibili.

PARTE SETTIMA - GESTIONE DELL'ANPIL CALVANA

ART. 36 – FORMA DI GESTIONE DELL'ANPIL CALVANA

1. L'ANPIL Calvana è gestita dai Comuni di Prato, Vaiano, Calenzano, Barberino di Mugello e Cantagallo, ciascuno per i territori di propria competenza con l'ausilio tecnico dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, della Provincia di Prato, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, della Città Metropolitana di Firenze, in forza delle rispettive attribuzioni di Legge.

ART. 37– LOGO DELL'ANPIL

1. Il logo dell'ANPIL verrà definito mediante una specifica campagna di educazione ambientale con le scuole del territorio. I rappresentanti degli enti interessati valuteranno in base alle proposte pervenute, il logo dell'ANPIL dei Monti della Calvana.

2. A seguito di quanto previsto al comma 1, allo scopo di garantire una efficace identificazione dell'ANPIL Calvana, tutti i materiali divulgativi inerenti le attività e gli interventi riguardanti la stessa dovranno recare il detto logo.

ART. 38 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Sono sottoposti a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell' art. 88 della LR 30/2015, gli interventi e/o i piani aventi effetti sul sito, così come esplicitati nei vigenti Piani di Gestione.

2. Per le tipologie di opere particolarmente critiche per la conservazione del sito e per l'applicazione delle misure di mitigazione e compensazione più opportune si rimanda ai Piani di Gestione del SIC/SIR La Calvana predisposti dalla Provincia di Firenze (attuale Città Metropolitana; elaborato PG4) e dalla Provincia di Prato.

3. Si rimanda agli stessi Piani di Gestione anche in relazione agli interventi agro-forestali, alla Del.G.R. 916/11, che prevale su quanto indicato nell'elaborato PG4 del Piano di gestione del



PROVINCIA DI PRATO: COMUNE DI VAIANO – COMUNE DI PRATO – COMUNE DI CANTAGALLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: COMUNE DI CALENZANO – COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Norme di Regolamento

SIC approvato dalla Provincia di Firenze, almeno fino al momento in cui saranno istituiti e disciplinati i boschi in situazione speciale (azione 18 dello stesso Piano di gestione).

3. Si fa obbligo, in occasione degli studi di incidenza di cui al comma 1, aventi ad oggetto i boschi, di asseverare l'eventuale presenza di Abete greco entro il raggio di 500 m dall'area di progetto e, in caso affermativo, di rilevare anche la presenza di rinnovazione di Abete bianco nello stesso raggio, al fine di eliminare, appena possibile, le relative piante, incluse quelle geneticamente inquinate.

ART. 39 – VIGILANZA

1. Ai sensi dell'art. 21 della LR 19 marzo 2015, n. 30, la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla Legge Regionale stessa e dal presente Regolamento dell'ANPIL Calvana è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

ART. 40 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, della LR 30/2015, fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, restano ferme le ANPIL istituite ai sensi della LR 49/1995, alle quali continua ad applicarsi la stessa LR 49/1995.

2. Relativamente al sistema sanzionatorio previsto per l'esercizio di attività difformi o in contrasto con le presenti norme, fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa, si rimanda alla LR 49/1995 e ss.mm. ii.

PARTE OTTAVA - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 – AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI E DEGLI ELABORATI CONOSCITIVI

1. L'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di cui agli Elaborati di Regolamento QC02, QC03, nonché la "Lista degli Habitat e delle specie di particolare interesse zoologico e botanico", di cui all'elaborato QC05 del presente Regolamento, potrà avvenire in riferimento ai risultati di successivi approfondimenti scientifici, o in relazione a modifiche della normativa regionale, nazionale e comunitaria, tramite apposita deliberazione dei Consigli Comunali interessati dalla variazione/aggiornamento.

ART. 42 – AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DELL'ANPIL

1. Le presenti NTA valgono per tutti gli eventuali nuovi territori che entreranno a far parte dell'ANPIL Calvana a seguito di ridefinizione del suo perimetro.